



giovedì 26 gennaio 2017

CODICE APPALTI

Appalti, in Gazzetta le istruzioni di Porta Pia sulla pubblicazione dei bandi di gara

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 26/01/2016

Nuovo Codice Appalti e Pubblicazione bandi, in Gazzetta il decreto con gli indirizzi generali

www.lavoripubblici.it del 26/01/2016

PROFESSIONI

Professioni, partita sui compensi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 26/01/2016

AMBIENTE

Amianto sugli edifici pubblici, ecco il bando 2016 per la bonifica

www.edilportale.com del 26/01/2016

PREVIDENZA

Per i liberi professionisti pensioni da fame

Milano Finanza pag. 14 del 26/01/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

26 Gen 2017

Appalti, in Gazzetta le istruzioni di Porta Pia sulla pubblicazione dei bandi di gara

Mau.S.

Niente più dubbi sulla pubblicazione dei bandi. Il decreto firmato dal ministero delle Infrastrutture Graziano Delrio dopo la registrazione della Corte dei Conti è sbarcato anche in Gazzetta Ufficiale (n.20 del 25 gennaio 2017). Come anticipato nei giorni scorsi il provvedimento conferma gli obblighi la pubblicazione in Gazzetta degli appalti di importo superiore a 500mila euro fino all'arrivo della piattaforma Anac, che dovrà raccogliere tutti gli avvisi su base nazionale. Confermato, come previsto dal codice, anche l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali. La pubblicazione in Gazzetta del decreto chiude anche il regime transitorio previsto dal decreto Milleproroghe, approvato a fine anno, senza bisogno di ulteriori interventi.

Piattaforma Anac

La piattaforma telematica che dovrà essere messa a punto dall'Autorità Anticorruzione sarà lo snodo nazionale. La pubblicazione sulla piattaforma dovrà avvenire entro sei giorni dalla ricezione dei documenti da parte dell'Anac, riportando la data (di pubblicazione) dalla quale decorrono i termini di presentazione delle offerte. Entro due giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma i bandi dovranno essere pubblicati anche sul sito internet della stazione appaltante e rimanerci almeno fino alla data di scadenza (lo stesso principio vale anche per la piattaforma). I bandi dovranno essere inoltre pubblicati anche sulla piattaforma gestita dal Mit, anche per il tramite dei sistemi informatizzati regionali già esistenti.

A stabilire tempi e modalità di funzionamento della piattaforma sarà un atto dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone. Il provvedimento, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrà graduare anche gli obblighi in base alle soglie di importo.

Bandi in Gazzetta Ufficiale

Con l'entrata in funzione della piattaforma Anac cadrà l'obbligo di pubblicare i bandi di gara in Gazzetta Ufficiale. L'obbligo resterà soltanto per gli avvisi di aggiudicazione relativi ai lavori. Fino a quel momento, però resta tutto più o meno come adesso. Nel dettaglio bandi e avvisi di importo superiore a cinquecentomila euro dovranno essere pubblicati nella serie speciale della Gazzetta Italiana. Sotto questa soglia invece basterà la pubblicazione nell'albo pretorio del comune sede dei lavori. Gli effetti giuridici decorrono dalle date di pubblicazione in gazzetta o nell'albo pretorio.

Bandi sui giornali

Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei bandi di gara, oltre che la partecipazione più ampia possibile delle imprese alle gare, il decreto conferma l'obbligo di pubblicazione di un estratto dei bandi sui quotidiani. Come ora, gli obblighi di pubblicazione cambiano in base all'importo dell'appalto.

Per lavori e concessioni di importo compreso tra 500mila e 5,2 milioni (soglia Ue) è prevista la pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano nazionale e almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale (l'ambito di riferimento è il territorio della provincia) del luogo di

esecuzione dei contratti.

Per lavori, concessioni, servizi e forniture di importo superiore alle soglie Ue si passa ad almeno due quotidiani nazionali e due locali.

Avvisi di post-informazione

Anche gli avvisi di avvenuta aggiudicazione delle opere pubbliche seguono regole di pubblicazione graduate per importi. Per i lavori sopra la soglia Ue bisognerà dare l'informazione oltre che sulla piattaforma Anac anche sulla Gazzetta Italiana, dopo la pubblicazione in Gazzetta europea, e (dopo 12 giorni o 5 in caso di appalti urgenti) su almeno due quotidiani nazionali e due locali. Per i lavori tra 500mila e 5,22 milioni scatta l'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma Anac e resta l'obbligo di pubblicazione sulla Guri, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, l'avviso deve essere pubblicato anche su almeno un quotidiano nazionale e uno locale. Sotto i 500mila euro l'esito deve essere pubblicato solo sull'albo pretorio del comune interessato dai lavori, sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Spese di pubblicazione

A parte la pubblicazione sulla piattaforma Anac, che ai sensi del codice sarà gratuita, a pagare le spese di pubblicazione di bandi e avvisi saranno i vincitori delle gare, rimborsando le spese sostenute dalla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nuovo Codice Appalti e Pubblicazione bandi, in Gazzetta il decreto con gli indirizzi generali

26/01/2017



Definiti gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (c.d. *Nuovo Codice Appalti*).

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20** il **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016** recante "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale avrebbe dovuto essere pubblicato entro il **19 ottobre 2016** un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con l'ANAC, doveva definire gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

Interessante è l'entrata in vigore del decreto che, diversamente da normale, indica una data "retroattiva". Al posto della consueta entrata in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta, se non 15 o 30 giorni dopo, viene fissata l'entrata in vigore l'1 gennaio 2017, ovvero 24 giorni prima la pubblicazione in Gazzetta.

Con 3 mesi di ritardo, il MIT ha, quindi, pubblicato il suo secondo provvedimento attuativo (dopo quello sulle c.d. *Superspecialistiche* - [clicca qui](#)) dei 22 (minimo) che erano stati calendarizzati entro la data odierna.

Il nuovo decreto è formato dai seguenti 6 articoli:

- **Art. 1** - Oggetto e definizioni
- **Art. 2** - Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC
- **Art. 3** - Pubblicazione sui quotidiani
- **Art. 4** - Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione
- **Art. 5** - Effetti giuridici e spese di pubblicazione
- **Art. 6** - Entrata in vigore

L'obiettivo del decreto è quello di garantire la certezza della data di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Albi & mercato. Verso il Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'equo compenso agli avvocati e il confronto si riaccende

Professioni, partita sui compensi

Commercialisti, ingegneri e architetti rilanciano l'idea di parametri di riferimento

Gli avvocati tornano a dettare l'agenda delle politiche per le libere professioni: un disegno di legge messo a punto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, prevede il diritto all'equo compenso, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale».

Per la quantificazione economica il riferimento è il decreto 55/2014 che stabilisce il valore delle prestazioni forensi quando tocca al giudice stabilire la liquidazione di una **parcella**. Il disegno di legge, che dovrebbe essere approvato dal primo **Consiglio dei ministri** utile, ha come controparte non il signor Rossi, il cliente che va dall'avvocato per rivendicare i propri diritti su un cortile comune, ma il cliente-impresa, soprattutto banche e assicurazioni, cioè quei soggetti capaci, per la loro forza contrattuale, di imporre anche clausole-capestro. Queste sono definite dall'articolo 2 del disegno di legge (si veda l'altro articolo).

Della necessità di fissare, per tutti i professionisti, l'equo compenso ha parlato Marina Calderone, nella veste di presidente del Cup - il coordinamento degli Ordini - in occasione dell'audizione sul Ddl lavoro autonomo. Calderone ha raccolto un sentimento diffuso tra le professioni. Il riferimento ai parametri nella determinazione delle parcelle è stato sollecitato da una categoria "al di sopra di ogni sospetto", quella dei commercialisti, primi a liberarsi del vincolo delle tariffe. Massimo Miani, eletto presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti (ieri la Commissione elettorale ha ratificato il risultato delle urne), poco prima delle elezioni ha dichiarato al «Sole» che le tariffe possono essere utili «soprattutto nelle attività di interesse pubblico dove la concorrenza porta a una diminuzione della qualità della prestazione. Penso, per esempio, ai collegi sindacali o alla revisione negli enti locali, dove c'è una tariffazione ma non è congrua rispetto al lavoro svolto e alle responsabilità. In generale le tariffe sono anche un riferimento per il cliente che non è in grado di dare una valutazione a una attività professionale».

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e del coordinamento delle professioni tecniche, rileva che «i parametri di riferimento, anche se non obbligatori, sono indicatori della qualità delle prestazioni. Dunque, in questo senso, tutelano anche i committenti. Il cliente, infatti, deve sapere che per eseguire una determinata attività c'è un costo minimo dato, per esempio, dall'organizzazione dello studio, dall'onere della polizza professionale e della formazione continua».

Per superare l'asimmetria rispetto alla qualità della prestazione non basta, secondo Zambrano, l'iscrizione all'Ordine. «L'Ordine - spiega - non può controllare la qualità volta per volta, anche se stiamo lavorando sulla certificazione delle competenze e delle specialità».

Sulla stessa linea anche il Consiglio nazionale degli architetti. «Il Dm 143/2013 - spiega il consigliere nazionale Massimo Crusi - vale per il giudice nel contenzioso, non è fatto per la trattativa tra le parti. Pensiamo che debbano essere fissati dei parametri per aiutare il cittadino a capire l'offerta. Dall'abolizione tariffe c'è stato un imbarbarimento del mercato, che non è stato capace di autoregolarsi, visto che i ribassi sono arrivati anche all'80-90 per cento. Questo è contrario alla qualità. Per questo, i parametri devono essere collegati a standard prestazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla De Cesari

Amianto sugli edifici pubblici, ecco il bando 2016 per la bonifica

di Alessandra Marra 26/01/2017

Oltre 5,5 milioni di euro per la progettazione degli interventi. Domande dal 30 gennaio al 30 marzo 2017



26/01/2017 – Presto disponibili i 5,536 milioni di euro per il finanziamento della progettazione, preliminare e definitiva, d'interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Bando 2016](#) per la bonifica da amianto su edifici pubblici, in conformità a quanto disposto [per l'annualità 2016 dal Decreto 21 settembre 2016](#).

Bonifica amianto edifici pubblici: il bando 2016

Il finanziamento è destinato alla progettazione preliminare e definitiva di **interventi di rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 15.000 euro. Oggetto dell'intervento

potranno essere **esclusivamente edifici e strutture pubbliche**. Ciascun ente potrà presentare **una sola richiesta di finanziamento** per la progettazione di un singolo intervento ma l'intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del limite complessivo di 15.000 euro. Saranno **escluse dal finanziamento**:

- le spese per la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
- la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.

Bonifica amianto: le richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente correlate da una **relazione tecnica asseverata da professionista abilitato**. L'intervento presentato dovrà inoltre **essere provvisto di**:

- relazione tecnica asseverata in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto; - la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
- le modalità di intervento di bonifica proposto;
- la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
- il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

Il finanziamento sarà liquidato nelle seguenti modalità;

- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.

Per i liberi professionisti pensioni da fame

DI MARINO LONGONI

Pensioni da fame per i liberi professionisti. Il sistema contributivo, al quale quasi tutte le Casse si sono ormai adeguate, garantisce l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, ma non certo la congruità degli assegni previdenziali. L'ultimo allarme viene dalle Casse di nuova generazione, quelle istituite con la legge 103 del '96 (biologi, psicologi, agronomi e forestali, attuari e chimici, periti industriali e infermieri): la pensione media erogata nel 2016 da questi enti è stata di 2.224,60 euro l'anno. Addirittura, in calo del 2,2% rispetto al dato del 2014 (2.275,80 euro). Meno di 200 euro al mese. Meno della metà della pensione sociale.

È vero che stiamo parlando di casse di previdenza che hanno solo 20 anni di vita, quindi gli assegni erogati fanno riferimento a un periodo di contribuzione al massimo ventennale. Ma anche facendo le proiezioni su periodi più lunghi non c'è molto da stare allegri. Il sistema contributivo funziona così. Inoltre i professionisti, soprattutto negli anni passati, hanno applicato aliquote piuttosto basse (generalmente il 10%) e questo non ha consentito la formazione di un montante contributivo in grado di garantire assegni dignitosi.

Un professionista che abbia 30

anni di versamenti contributivi, con un reddito medio di 20 mila euro e un reddito nell'ultimo anno di lavoro di 31 mila euro, avrà maturato con il sistema contributivo il diritto a un assegno annuale di circa 10 mila euro. E questo vale sia per le cosiddette Casse del 103, sia per quelle più vecchie che applicano il contributivo. L'assegno invece raddoppia se i contributi sono stati versati nella gestione separata Inps. In questo caso però sono più alti anche i contributi del lavoratore (attualmente l'aliquota è fissata al 25%).

Da una parte, quindi, la prospettiva di un assegno pensionistico miserevole, dall'altra quella di aliquote contributive che, sommate a quelle fiscali, rischiano di portarsi via buona parte del reddito del lavoratore. Insomma non se ne esce.

Le Casse di previdenza dei professionisti sono ben consapevoli del problema, al punto che negli ultimi anni hanno escogitato numerose soluzioni per rendere meno drammatica la situazione dei rispettivi iscritti. Molte hanno previsto, accanto a un'aliquota minima obbligatoria, un versamento facoltativo che contribuirà a rim-

pinguare l'assegno previdenziale. Oppure si sta cercando di aggiungere al montante contributivo una parte delle somme che sarebbero destinate alla gestione dell'ente o alle riserve. Quasi tutte le Casse si stanno sforzando di fornire agli iscritti anche servizi aggiuntivi di welfare, sia nell'arco dell'attività lavorativa sia durante il godimento della pensione. C'è allo studio da tempo la gestione in comune tra più Casse di alcuni servizi amministrativi, o di strumenti di welfare.

Resta in ogni caso il fatto che con un andamento demografico negativo (le morti superano le nascite), in un sistema economico che non cresce o cresce dello zero virgola, con un mercato dei servizi professionali vicino alla saturazione, con mercati finanziari dove i rischi incombenti sono molto più imponenti rispetto alle opportunità, nemmeno le casse meglio gestite possono fare miracoli. Soprattutto se il legislatore gioca contro e ogni anno presenta il conto di qualche novità che generalmente va nel senso di erodere l'autonomia delle casse o il loro patrimonio. Bisognerà abituarsi all'idea di lavorare più a lungo, versare contributi più alti, oppure accontentarsi di pensioni molto più povere di quelle elargite ai nostri padri. (riproduzione riservata)

